

N. R.G. 2020/18344



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE

Il Giudice,

sciogliendo la riserva assunta in data 10.11.2020 nell'ambito del procedimento cautelare promosso con ricorso depositato in data 14.9.2020

da

██████████ Isabella (C.F. ██████████), elettivamente domiciliata in Milano Piazzetta Umberto Giordano 2 presso l'avv. Alfredo ██████████, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,

ricorrente

contro

██████████ S██████████ S██████████ S██████████ S██████████ S██████████ s.p.a. (C.F. ██████████00775██████████52), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Milano Via San Martino n. 19 presso l'avv. Calogero ██████████ e l'avv. Matteo ██████████, che la rappresentano e difendono per procura allegata alla memoria difensiva,

resistente

OSSERVA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. ██████████ Isabella ha chiesto di ordinare -previo accertamento dell'illegittimità della segnalazione per invalidità, inefficacia o sopravvenuta estinzione dell'obbligazione e comunque per mancato espletamento di un'adeguata istruttoria nonché per mancanza di preavviso- alla società ██████████ ██████████ IT S██████████ S██████████ S██████████ s.p.a. di realizzare quanto



necessario per la totale cancellazione, con effetto retroattivo, di ogni segnalazione inerente alla presunta sofferenza dalla Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia.

La ricorrente espone che la segnalazione a sofferenza presso la Centrale di rischi gestita dalla Banca d'Italia effettuata a suo nome dall'intermediario ●●●●ED● SC●UT●DI● s.p.a. è illegittima sia perché l'obbligazione che costituisce il titolo del debito segnalato è inefficace o invalida e comunque lo stesso è estinto per compensazione con un controcredito risarcitorio ed inoltre perché vi sono dei vizi procedimentali consistiti nella carenza del presupposto dell'insolvenza tramite un'approfondita istruttoria sia perché non è stato effettuato il preavviso.

Deduce, in particolare, con riferimento alla validità del titolo, che il medesimo è annullabile per dolo ex art. 1349 c.c. poiché sussiste in capo all'intermediario una *culpa in omittendo*, consistente nella negazione di tutte le informazioni relative al rapporto con la cliente tra le quali l'impossibilità di erogare l'intero importo richiesto per l'acquisto dell'abitazione in assenza di garanzia, nonché una condotta commissiva volta a far firmare il contratto di prestito personale mediante raggiri.

Precisa con riferimento all'estinzione per compensazione che vanta un controcredito risarcitorio accertato e liquidato dall'ABF.

Allega che il presupposto del *periculum in mora* sussiste *in re ipsa* in caso di segnalazione a sofferenza di un imprenditore, qual è la ricorrente, non potendo essa più accedere al credito bancario.

Si è costituita la resistente contestando quanto dedotto dalla ricorrente e in particolare la sussistenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Deduce in particolare che trattasi di segnalazione a sofferenza in continuità poiché essa si è resa cessionaria del credito in data 12.9.18 dalla società Sirius s.p.a., che aveva già appostato il credito a sofferenza nella Centrale dei rischi, cosicché ad essa non spettava né procedere ad una nuova istruttoria di insolvenza né di inviare il preavviso.

Allega, inoltre, che essa aveva retroceduto il credito nel giugno del 2019 alla banca BCC CreCo.

Orbene, la domanda cautelare proposta è infondata.

Osserva il Tribunale che, ai sensi delle Istruzioni per gli intermediari creditizi della banca d'Italia di cui alla Circolare n. 139/91, l'appostazione a "sofferenza" nella Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia, richiede, secondo le istruzioni del predetto istituto -e in particolare si veda il Capitolo II Sezione 2 paragrafo 1.5 della Circolare n. 139/91 -, che il soggetto sia in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili ed è stabilito che ogni singolo intermediario titolare di un credito -si veda il Capitolo II Sezione 1 paragrafo 2 e Sezione 2 paragrafo 1.5- il quale intenda effettuare una segnalazione a sofferenza è tenuto a svolgere, la prima volta, una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente; la stessa non può, quindi, originare automaticamente



al verificarsi di singoli specifici eventi, quali ad esempio il mero ritardo nel pagamento del debito o al volontario inadempimento per contestazione del credito, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza

Le istruzioni non prevedono che la segnalazione da parte di un intermediario implichi l'automatica doverosa segnalazione a sofferenza da parte di tutto le società partecipanti eventualmente ad un eventuale gruppo societario, dovendo invece la stessa essere effettuata da ciascun intermediario segnalante.

L'unica eccezione alla necessita di un'autonoma valutazione è prevista proprio in caso di cessione a terzi di un credito a sofferenza -si veda il Capitolo II Sezione 2 paragrafo 5.6-, laddove le istruzioni stabiliscono che il cessionario segnali a sofferenza i crediti acquistati aventi come debitori ceduti soggetti precedentemente segnalati in sofferenza, salvo in ogni caso che ricorrano i presupposti per una diversa valutazione.

Secondo le istruzioni della Banca d'Italia è, quindi, prevista una segnalazione a sofferenza "obbligata" -salvo che ricorrano i presupposti per una diversa classificazione, evidentemente sottoposti dal debitore alla valutazione del cessionario- soltanto nell'ipotesi di cessione di crediti, essendo stabilito che il cessionario segnali tra le sofferenze i crediti acquistati aventi come debitori ceduti soggetti precedentemente segnalati in sofferenza; altrimenti, ciascun intermediario -come previsto dal paragrafo 1.5- per effettuare l'appostazione a sofferenza deve compiere autonomamente la necessaria valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente e informarlo per iscritto.

Trattandosi del medesimo credito, in caso di cessione di credito a sofferenza non è necessario neppure che il debitore venga avvisato della nuova appostazione ad opera del cessionario ed invero le istruzioni prevedono al Capitolo I Sezione 1 paragrafo 4 che l'obbligo di informazione per iscritto è effettuato in occasione della "prima" segnalazione a sofferenza, evidentemente con riferimento a tale credito.

Nella fattispecie in esame risulta pacifico tra le parti che, allorquando la resistente si rese cessionaria del credito in data 12.9.18 da parte della società Sirius SPV s.r.l., quest'ultima aveva già segnalato alla Centrale dei rischi il nominativo della ricorrente a sofferenza in relazione al credito ceduto.

La resistente aveva, quindi, l'obbligo di continuare la segnalazione a sofferenza, non essendo stata evidenziata alla stessa la sussistenza di eventuali presupposti per una diversa valutazione, condotta che ha tenuto dal settembre 2018 al maggio 2019 (v. visura Banca d'Italia prodotta dal ricorrente), avendo riceduto il credito alla BCC CreCo s.p.a. nel giugno 2019 (v. doc. n. 3 resistente).



Risulta, inoltre, che la resistente -pur non essendo tenuta- aveva avvisato della segnalazione a sofferenza la cliente in data 22.10.18 (v. doc. n. 2 resistente).

Ne consegue l'insussistenza del *fumus boni iuris*.

Ritiene, del pari, il Tribunale che non sussista il presupposto del *periculum in mora* in relazione all'invocata tutela cautelare.

Secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio, peraltro proprio in tema di danno da illegittima segnalazione a sofferenza (v. Cass. n. 1931/17), può ammettersi che non già il danno, ma la sua prova sia per così dire *in re ipsa*, e cioè -più precisamente- goda di facilitazioni agganciate al congegno presuntivo (articoli 2727-2729 c.c.), distinguendo tra conseguenze generalmente determinate, secondo *l'id quod plerumque accidit*, da una particolare lesione e conseguenze specificamente legate alla situazione del danneggiato: ma il danno, ed in particolare la «perdita», deve essere sempre oggetto di proporzionata ed adeguata deduzione da parte del ricorrente.

Ritiene il Tribunale che le suddette argomentazioni debbano essere riferite anche al presupposto del *periculum* e che, pertanto, la parte richiedente un provvedimento cautelare abbia in primo luogo l'onere di allegazione dello specifico pregiudizio imminente e irreparabile e poi quello di provarne la sussistenza, anche in via presuntiva.

Nella fattispecie in esame, invece, la società ricorrente non ha adempiuto al proprio onere di allegazione, limitandosi a dedurre che l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi determina un pericolo *in re ipsa* di perdita del merito creditizio con impossibilità di ricorrere al credito bancario, senza dedurre prima e provare poi ad esempio il rifiuto di un finanziamento.

L'assenza dei due requisiti essenziali per concedere la misura, *fumus boni iuris* e *periculum in mora*, impone il rigetto della domanda cautelare proposta.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Visti gli art. 700 e 669 *septies* c.p.c.

P.Q.M.

-**rigetta** la domanda cautelare proposta da [REDACTED] alla;

-**condanna** [REDACTED] Isabella a rimborsare alla banca [REDACTED] s.p.a. le spese di giudizio, che si liquidano nell'importo di euro 2.768,00 per compenso, oltre al rimborso spese generali e agli accessori di legge.

Si comunichi.

Milano, 13.11.2020

Il Giudice

dott. Guido Macripò

